00CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE REP. N. 83/2018 STIPULATO IN DATA 01/03/18 CON LA DITTA DASIT SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMI AUTOMATICI PER EMATOLOGIA PER ROUTINE E URGENZE. GARA ESTAR N. 8/2017 CIG PADRE: 697542921C CIG DERIVATO: Z7D331DD93

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 65984 del 14.09.2021 domiciliata per la carica presso l'Azienda

Е

La ditta Dasit spa, con sede legale in Mila	no via Santa	Sofia n. 22, iscritta al	Registro delle Imprese Milano, CF e PI 03222390159
legalmente rappresentata dal	, nato a _	ii	, che interviene in rappresentanza di Futura
s.a.s. di Fracassi Lorenzo Oreste & C	c	dell'impresa Dasit S.p.A	

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR n. 162 del 07/02/2017 la medesima Centrale di Committenza ha proceduto all'indizione di una Procedura aperta in modalità telematica ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la conclusione di una convenzione per l'affidamento del service di sistemi analitici per ematologia occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana":
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi medici ESTAR n. 1198 del 26/07/17 divenuta esecutiva a termini di legge, la medesima Centrale di Committenza, ha proceduto all'aggiudicazione di una convenzione per l'affidamento del servizio di "Sistemi automatici per ematologia routine e urgenze" (Lotto1) in favore di Dasit spa;
- in data 01/03/2018 repertorio n. 83 del 05/03/2018 è stata stipulata la convenzione per l'affidamento del servizio di sistemi automatici per ematologia routine e urgenze (Lotto1) tra Estar e la ditta aggiudicataria Dasit spa;
- con nota autorizzata dalla Direzione Aziendale prot. n. 57585 del 04.08.2021 l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar l'adesione alla Convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici per ematologia (agg. Estar determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi medici ESTAR n. 1198 del 26/07/17), lotto n. 1 "Sistemi automatici per ematologia routine e urgenze" per le esigenze del laboratorio analisi dei PP.OO. Di SMN (FI), BSL (FI) e SS Cosma e Damiano Pescia (PT);
- Con nota prot. n. 50468 del 02.09.2021 Estar ha concesso all'Azienda USL Toscana Centro il nulla osta relativamente alla fornitura sopra menzionata;
- -con nota prot. n. 65984 del 14.09.2021 Il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l'affidamento di un servizio di "Sistemi automatici per ematologia routine e urgenze";
- Allegato alla convenzione Capitolato normativo e Capitolato tecnico lotto 1
- Allegato alla convenzione offerta commerciale della ditta aggiudicataria
- Allegato alla convenzione Duvri Ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2016/679;
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC
- all. D) Duvri

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l'ampliamento contrattuale della fornitura in service "Sistemi automatici per ematologia routine e urgenze" per i Laboratori Analisi dei PP.OO. Di SMN (FI), BSL (FI) e SS Cosma e Damiano - Pescia (PT) dell'Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

Noleggio comprensivo di assistenza tecnica

MODELLO	QUANTITA'	CANONE ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA	CANONE ANNUO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
CELLAVISION DC-1	3	6.400,00	19.200,00
RAL SMEAR BOX	3	150,00	450,00
RAL STAINBOX	2	450,00	900,00
REMOTE REVIEW SFTWARE (codice G590M2566)	3	1.000,00	3.000,00
CANONE ANNUO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA			23.550,00
CANONE COMPLESSIVO (17 MESI) DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA E/IVA			33.362,50
CANONE COMPLESSIVO (17 MESI) LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA C/IVA			40.702,25

Art. 3- IMPORTO

L'importo complessivo (periodo ottobre 2021-febbario 2023) del presente contratto ammonta ad € 50.950,25 IVA inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza della ditta, così suddiviso:

Reagenti	€ 10.248,00	IVA compresa
Noleggio ed assistenza tecnica	€ 40.702,25	IVA compresa
Importo complessivo	€ 50.950,25	IVA compresa

I reagenti e i Consumabili, Controlli, calibratori ecc.. verranno acquisiti tramite il Magazzino Unico di Area Vasta Centro.

I relativi prezzi decorreranno dalla data del collaudo dell'apparecchiatura di nuova installazione, ai sensi dell'art. 09 del capitolato normativo di gara;

I canoni di noleggio e assistenza delle apparecchiature decoreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo delle medesime, ai sensi dell'art.09 del capitolato normativo di gara;

Il canone di locazione è da intendersi azzerato dopo il quinto anno di vigenza contrattuale (anche in caso di proroga del contratto) ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale di gara;

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dal 01.10.2021 al 28.02.2023

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Patrizia Casprini

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dr. Lorenzo Oreste Fracassi

Art. 6 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- SUBAPPALTO

Si rimanda all'art. 9 della convenzione e all'art. 20 del capitolato normativo di gara.

Con Determinazione del Direttore di Area Estar n. 496 del 09.04.2018 la medesima Centrale di Committenza ha autorizzato la ditta Dasit Spa al subappalto del servizio di assistenza tecnica strumentale relativo ai sistemi analitici offerto in sede di gara alla ditta Medicaltecnica e del servizio di assistenza tecnica dei dispositivi denominati Microscopi alla ditta Nikon

Art. 8- PENALI

Si rimanda all'art. 13 della convenzione, all'art. 35 del capitolato normativo di gara.

Art. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 17 della convenzione e agli art. 33 e 34 del capitolato speciale di gara.

Art. 10 - VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), O8V1K8 (ambito pistoiese), Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 13 - RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 14 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 14 della convenzione e agli art. 1.7 e 29 del capitolato normativo di gara.

In data 07.05.2018 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 08.05.2018 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
- 3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
- 4. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 18- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 21 della convenzione e dell'art. 39 del capitolato normativo di gara

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)

D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Dasit spa Rappresentante di Futura s.a.s. di Fracassi Lorenzo Oreste & C. Amministratore Delegato dell'impresa Dasit S.p.A Dr. Lorenzo Oreste Fracassi